



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

EdN/LGS/adv

Roma, 23 ottobre 2023

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di GORIZIA**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. 110/2023: Incompatibilità – Iscritta dipendente di società a completa partecipazione pubblica.*

Con il quesito pervenuto lo scorso 31 agosto l'Ordine chiede se una dipendente a tempo pieno di una società a completa partecipazione pubblica (100% Regione FVG) possa essere iscritta nell'albo ordinario, con conseguente cancellazione dall'elenco speciale. Nell'allegare il contratto di lavoro viene specificato che non si evince al suo interno alcuna clausola circa l'incompatibilità con l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

In merito, si osserva quanto segue.

Innanzitutto, occorre premettere che il servizio di risposta ai quesiti Pronto Ordini non è volto a risolvere specifiche questioni concrete, rimesse all'autonoma ed esclusiva valutazione degli Ordini, ma finalizzato unicamente a risolvere questioni interpretative di carattere generale. Pertanto, in riferimento alla fattispecie evidenziata, si forniranno di seguito alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto.

Ai sensi dell'art. 4, co. 3, del D.lgs. n. 139/2005 non è consentita l'iscrizione nell'Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione. Occorrerà innanzitutto verificare se il rapporto di lavoro dipendente è regolamentato dalle disposizioni in materia di pubblico impiego.

In tal caso, infatti, l'art. 53, co. 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, richiamando quanto disposto dall'art. 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3, sancisce espressamente, per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno (full time), il divieto di cumulo con l'esercizio di attività professionale<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Art. 53, co. 1, D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165:

Laddove invece il rapporto di lavoro sia disciplinato da norme di diritto privato si dovrà, in ogni caso, verificare che il contratto che disciplina il rapporto di lavoro non preveda l'esercizio di un'attività professionale come specifica ipotesi di incompatibilità.

Con riferimento al caso di specie, l'art. 1 del contratto allegato prevede espressamente l'applicazione al rapporto di lavoro del contratto collettivo nazionale di lavoro ANAS. È a tale CCNL, dunque, che dovrà farsi riferimento al fine di verificare l'eventuale sussistenza di clausole contenenti il divieto di esercizio dell'attività professionale.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio



---

"1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina".  
Art. 60 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3:

"L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente".